

SENATO DELLA REPUBBLICA

1^a COMMISSIONE

(Affari della Presidenza del Consiglio
e dell'interno)

MERCOLEDÌ 29 GENNAIO 1958

(72^a Seduta in sede deliberante)

Presidenza del Presidente BARACCO

INDICE

Disegni di legge:

« Giornata annuale del disperso in guerra »
(2242) (D'iniziativa dei senatori Tartufoli ed
altri) (Discussione e rinvio):

PRESIDENTE	Pag. 1110, 1113
AGOSTINO	1112
CONDOBELLI	1112
ELIA, relatore	1110
MANCINELLI	1110, 1113
SPALLINO, Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri	1111, 1112
TERRACINI	1111
TUPINI	1111, 1112

« Istituzione del ruolo di carriera di concertato — segretari di polizia — presso l'Amministrazione di pubblica sicurezza » (2244) (D'iniziativa dei deputati Spadazzi ed altri e Bersani) (Approvato dalla Camera dei deputati) (Discussione e rinvio):

PRESIDENTE	1114, 1122, 1124
AGOSTINO	1120, 1124
BISORI, Sottosegretario di Stato per l'in- terno	1122, 1124

ELIA	Pag. 1118, 1122
FRANZA	1117, 1124
LEPORE	1122
MOLINELLI	1121
PIECHFLE, relatore	1114, 1118, 1120, 1121, 1122
SCHIAVONE	1118
SPASARI	1118
TERRACINI	1118, 1120, 1121

« Soppressione del posto organico di ispettore medico del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza » (2286) (Approvato dalla Camera dei deputati) (Discussione e approvazione):

PRESIDENTE	1125
PIECHELE, relatore	1125

« Ruoli organici dei sottufficiali, graduati e guardie del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza » (2304) (Approvato dalla Camera dei deputati) (Discussione e approvazione):

PRESIDENTE	1125, 1130, 1131,
BISORI, Sottosegretario di Stato per l'in- terno	1131
CONDORELLI	1130
GRAMEGNA	1130
MANCINELLI	1131
MOLINARI, relatore	1126
TERRACINI	1130, 1131

La seduta è aperta alle ore 9,50.

Sono presenti i senatori: Agostino, Angelini Nicola, Baracco, Elia, Fedeli, Gramegna, Lepore, Locatelli, Lubelli, Mancinelli, Menotti, Molinari, Molinelli, Nasi, Piechele, Piegari, Raffener, Schiavone, Spasari, Terracini e Tupini.

A norma dell'articolo 18, ultimo comma, del Regolamento, i senatori Battaglia, Condorelli e Turchi sono sostituiti rispettivamente dai senatori Pannullo, Nacucchi e Franza.

A norma dell'articolo 25. ultimo comma, del Regolamento, sono presenti i senatori Condorelli e Pastore Ottavio.

Intervengono il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Spallino ed il Sottosegretario di Stato per l'interno Bisori.

LOCATELLI, *Segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.*

Discussione e rinvio del disegno di legge d'iniziativa dei senatori Tartufoli ed altri: « Giornata annuale del disperso in guerra » (2242).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge di iniziativa dei senatori Tartufoli ed altri: « Giornata annuale del disperso in guerra ».

Dichiaro aperta la discussione sul disegno di legge di cui do lettura:

Articolo unico.

La terza domenica del mese di settembre di ogni anno è dedicata alla celebrazione del disperso in guerra. La celebrazione sarà fatta a Roma all'Altare della Patria alla Tomba del Milite ignoto, ed a Cargnacco del Friuli nell'apposito Tempio sorto per la ricordanza dolente, nonchè ovunque organizzazioni patriottiche lo ritengano, previo avviso agli organi competenti. Alle manifestazioni parteciperanno autorità civili e militari opportunamente invitate.

Gli edifici pubblici esporranno la bandiera a mezz'asta.

ELIA, *relatore.* Questo disegno di legge non avrebbe neppure bisogno di una relazione. Il suo scopo, che appare evidente dalla lettura dell'articolo unico del disegno di legge stesso, dimostra tutta la nobiltà d'animo che lo ha ispirato. Questo disegno di legge vuole mantenere il ricordo di un sacrificio glorioso compiuto dai combattenti, vuole ricordare l'ansia dei congiunti che hanno vissuto e ancora vivono nell'incertezza sulla sorte dei loro cari, un'incertezza che, vorrei dire, acuisce il dolore e lo rende, in un certo senso, ancora più grande

di quello che è provato dai congiunti dei caduti che hanno conosciuto la gloriosa fine dei loro cari. Di per se stesso, quindi, il disegno di legge non può che trovare comprensione ed approvazione da parte di tutti, perchè appunto il suo fine è altamente patriottico ed altamente umano.

La manifestazione dovrebbe consistere in una giornata dedicata alla celebrazione del disperso in guerra. La celebrazione sarebbe fatta all'Altare della Patria, a Roma, ed a Cargnacco dove è stato eretto un apposito tempio per ricordare i dispersi in guerra. Alle manifestazioni parteciperanno autorità civili e militari opportunamente invitate. Gli edifici pubblici esporranno la bandiera a mezz'asta.

Credo che su queste proposte non ci siano osservazioni da fare. Comunque, perchè la Commissione sia compiutamente informata, segnala che dal Ministero della difesa vengono mosse alcune obiezioni a questo disegno di legge. Si dice che in fondo non esiste una giornata dedicata ai caduti. Io ho sempre creduto che la giornata dedicata ai caduti in guerra fosse quella del 4 novembre, ma mi è stato fatto osservare che quella giornata attualmente è più che altro dedicata a celebrare le glorie delle nostre Forze armate e che quindi è una giornata di celebrazione dell'eroismo di tutti i nostri soldati piuttosto che una giornata di lutto e di raccoglimento. Io non so se sia possibile ampliare questo disegno di legge al fine di ricordare nella giornata celebrativa di cui trattasi, oltre ai dispersi in guerra, anche tutti i nostri caduti e, se, in caso contrario, si ritiene di poterlo accettare così com'è. Mi rimetto pertanto al criterio della Commissione.

MANCINELLI. In generale io che che non dobbiamo troppo indulgere a questa tendenza di dar luogo a manifestazioni quasi classificate per categorie. E mi pare che il rilievo fatto dal Ministero della difesa si ispiri proprio a questo criterio. I morti, i mutilati, i dispersi, appartengono tutti ad una stessa schiera, cioè alla schiera di coloro che hanno sofferto, che hanno sacrificato la vita o l'integrità fisica in occasione della guerra. Quindi non siamo troppo entusiasti di questa iniziativa.

D'altra parte non neghiamo che questa proposta può avere un contenuto morale ed un'ispi-

razione a cui noi non possiamo essere estranei. È, infatti, evidente che quando si vuole dedicare una giornata al ricordo del disperso in guerra anche per la dizione stessa del provvedimento si intendono i dispersi di tutte le guerre senza alcuna discriminazione, mentre un accenno fatto poco opportunamente nella relazione farebbe ritenere che da parte di taluni quando si parla di dispersi in guerra si voglia intendere determinati dispersi e non altri. Se nella relazione si fossero evitati certi richiami, alcuni dubbi e perplessità da parte nostra non sarebbero affiorati.

Noi pensiamo che si possa accogliere questo disegno di legge a condizione che sia ben chiaro che questa giornata è dedicata a onorare la memoria di tutte le vittime della guerra, perchè nel sacrificio tutti sono uguali. Io penso, quindi, che si debba chiarire questo punto mediante un emendamento in base al quale si intenda che la giornata è dedicata alla celebrazione, oltre che del disperso in guerra, anche del disperso nella lotta partigiana. Non c'è bisogno di aggiungere che questo emendamento tende ad accomunare tutti coloro che nella guerra e nella lotta partigiana hanno dato il loro contributo di sacrificio e di sangue, completa il valore morale che si vuole dare alla giornata del disperso e vuole essere anche un ricordo che accomuna tutte le famiglie dei soldati e dei partigiani che sono state colpite nei loro affetti più cari. Con questa interpretazione io credo che il disegno di legge possa essere accettato da tutti; il mio gruppo pertanto, ove sia accolto l'emendamento cui ho accennato, non è contrario al disegno di legge stesso.

TERRACINI. Molte cose che sono state dette dal mio collega senatore Mancinelli avrei voluto dirle io perchè già le avevo pensate. Sono favorevole allo spirito informatore del disegno di legge; tuttavia debbo esprimere la mia preoccupazione per un atteggiamento che è apparso nella relazione ed al quale il senatore Mancinelli ha accennato. A mio avviso si dovrebbe poi sopprimere nell'articolo tutto ciò che stabilisce come la celebrazione debba avvenire. D'altra parte mi pare che l'esposizione della bandiera a mezz'asta vada al di là delle intenzioni, giacchè per il disperso in guerra non vi è la certezza che sia deceduto.

A questo punto voglio chiedere alla Commissione se la comunicazione del Ministero della difesa non debba essere presa in maggior considerazione. Non sarebbe opportuno chiedere al Ministero della difesa il suo preciso avviso in proposito? Sarebbe spiacevole che, una volta approvato dal Senato, il disegno di legge in questione venisse modificato dalla Camera.

SPALLINO, *Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Il Ministero della difesa non insiste sulle riserve riferite dal senatore Elia.

TERRACINI. Ne prendo atto. Comunque la preoccupazione permane. Propongo di rinviare il seguito della discussione del disegno di legge alla prossima seduta per acquisire questi elementi alla Commissione.

TUPINI. Naturalmente io sono favorevole a questo disegno di legge in quanto l'ho anche firmato. A mio avviso su un simile disegno di legge non è il caso di sofisticare. Anche io ero rimasto impressionato dalle dichiarazioni del relatore secondo le quali il Ministero della difesa avrebbe fatto alcune riserve, ma la parola del rappresentante del Governo elimina ogni preoccupazione di tale natura, in quanto il Ministero della difesa non insiste. Circa la proposta del collega Mancinelli, a me non risulta che vi siano stati dei dispersi nella lotta partigiana.

TERRACINI. Ci sono delle statistiche.

TUPINI. Comunque a me non risulta. Si è detto che la data del 4 novembre era destinata ad una diversa celebrazione, alla celebrazione delle glorie della Patria, ad una celebrazione quasi festosa, alla quale il popolo interviene non tanto con un senso di dolore quanto di esaltazione. La celebrazione dei caduti o dei dispersi, che non hanno un'apposita commemorazione, ha un altro carattere, un altro contenuto per cui io penso che questo disegno di legge debba essere accolto se mai con un emendamento, vale a dire che la giornata annuale dedicata ai dispersi sia estesa anche al ricordo dei caduti in guerra. In tal modo, senza entrare in particolari sui quali possono esservi in-

certezze, tutti sono disposti ad approvare questo disegno di legge, sul quale non possiamo dividerci poichè dobbiamo comprendere l'alto senso umano. Se la Commissione accetta, il disegno di legge può essere modificato sostituendo alle parole: « del disperso in guerra » le altre: « dei caduti e dispersi in guerra ». Sono, inoltre favorevole alla soppressione di quella parte dell'articolo unico del disegno di legge che prestabilisce i luoghi dove debbono avvenire queste celebrazioni. Pertanto oltre all'emendamento aggiuntivo che ho prima indicato propongo un emendamento soppressivo di quella parte dell'articolo unico che dice: « La celebrazione sarà fatta a Roma all'Altare della Patria alla Tomba del Milite ignoto, ed a Carnagacco del Friuli nell'apposito Tempio sorto per la ricordanza dolente ». E direi invece: « La celebrazione sarà fatta ovunque le organizzazioni patriottiche lo ritengano, previo avviso agli organi competenti. Alla manifestazione parteciperanno autorità civili e militari opportunamente invitate ». Non sono d'accordo, invece, circa l'eliminazione del comma secondo il quale gli edifici pubblici esporranno la bandiera a mezz'asta.

AGOSTINO. Il ricordo dei dispersi tocca il cuore di tutti; essi sono andati a combattere, sono stati in guerra, non si sono rifiutati di andare; non sono ancora tornati e ben poco possiamo sperare che essi tornino. Tutti i dispersi, per il solo fatto di essere andati, meritano, quindi, che gli Italiani li ricordino e che dedichino loro una giornata annuale. Non mi piace, però, che nella giornata dedicata al ricordo dei dispersi gli edifici esponano la bandiera a mezz'asta. Lasciamo che resti aperta la porta alla speranza che ognuno di questi italiani possa un giorno rientrare in Patria e soprattutto tornare nel seno della propria famiglia. Occorre, però, che nessuno speculi sul sacrificio di questi uomini che sono andati e non sono tornati. Ogni mamma, ogni padre attende e piange se non è del tutto chiusa la porta della speranza. Facciamo sì che una formula sintetica compendi i nostri propositi di rispettare e celebrare questi dispersi che appartengono alla collettività e sono nel cuore di ognuno.

CONDORELLI. Noi siamo commosamente favorevoli e ci orientiamo anche verso l'accoglimento di uno degli emendamenti proposti dal senatore Tupini all'articolo unico. Si capisce che quando si parla di dispersi in guerra si parla dei dispersi di tutte le guerre, di tutti quegli italiani che hanno sofferto questo martirio, che è il più grave di tutti, dovunque sia avvenuto. Tutti hanno donato il meglio di se, quale che sia la causa per cui hanno combattuto. È ovvio che quando noi parliamo di dispersi in guerra o per fatto di guerra, noi rendiamo omaggio a tutti i dispersi, e alle loro famiglie che hanno subito questa sofferenza per la causa della Patria. Ciascuno di noi prega per quelli che sono caduti per la Patria, credendo nella Patria, per amore della Patria. Non so se sia giusto eliminare la designazione dello Altare della Patria e del Tempio di Carnagacco del Friuli...

TUPINI. Non si esclude dicendo « dovunque le organizzazioni patriottiche lo ritengano ».

CONDORELLI. Anche il Sacrario di Carnagacco ha una significazione che non può escludere nessuno. Non vedo, quindi, perchè dovremmo eliminare questa designazione di questi due riti religiosi. Non vorrei, poi, escludere i caduti in guerra: questo emendamento toglierebbe anche ogni preoccupazione circa l'opportunità di prescrivere che gli edifici pubblici esponano, nel giorno di cui si tratta, le bandiere a mezz'asta. Se con la stessa celebrazione si ricordano anche i caduti in guerra la bandiera a mezz'asta può essere esposta senza voler significare la scomparsa di ogni speranza per coloro che sono dispersi.

Io vorrei che si approvassero questi due emendamenti. Sono compresi, infatti, nel concetto di caduti in guerra anche i caduti nella lotta partigiana.

SPALLINO, *Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Il Governo è ovviamente favorevole al disegno di legge data la sua finalità. Però, da quanto è stato detto finora nel corso della discussione, sembra che le finalità del disegno di legge stesso possano divenire molto più ampie di quello che non fossero nel proposito del pre-

1^a COMMISSIONE (Aff. della Pres. del Cons. e dell'int.)72^a SEDUTA (29 gennaio 1958)

sentatore senatore l'artuoli. Si sono fatte delle richieste più ampie, di quanto non comportasse il disegno di legge. Questo dovrebbe contemplare anche la giornata dei caduti per fatto di guerra. Si vorrebbe altresì emendare il disegno di legge in modo che esso si riferisca espressamente anche ai dispersi nella lotta partigiana. Sono tutti elementi che richiedono di essere accuratamente vagliati. Se vi fossero degli emendamenti, il Governo dovrebbe prendere tempo per poterli esaminare. Perché, oltre a ciò, in Italia esiste una « Giornata del caduto » che praticamente si concreta nelle manifestazioni che si svolgono il 4 novembre. Se male non ricordo, mi pare che esista già una disposizione di legge, in materia. Comunque questo si potrà vedere. Per quello che riguarda i partigiani, non c'è dubbio che nei dispersi sono compresi anche i partigiani. La difficoltà è nello stabilire come possono essere identificati i partigiani dispersi. Un soldato, un marinaio, un aviere hanno un foglio matricolare che è conosciuto; partigiano è quel probo cittadino che nobilmente ha creduto di combattere per la libertà del nostro Paese all'infuori di ogni reclutamento e di ogni formalismo; difficile quindi la classificazione dei partigiani. Comunque, quanto al Governo, esso è convinto che per il lato tecnico del disegno di legge si potrà trovare la formula. Per quanto riguarda i caduti ho già espresso le mie riserve. Faccio, peraltro, rilevare che nell'articolo unico si dice: « La terza domenica del mese di settembre di ogni anno è dedicata alla celebrazione del disperso in guerra ». La finalità specifica del disegno di legge è quindi rivolta a ricordare i dispersi in guerra e non i caduti perchè altrimenti occorrerebbe qualcosa di più di quanto proposto dal senatore Tartufoli. L'articolo dice ancora: « La celebrazione sarà fatta a Roma all'Altare della Patria alla Tomba del Milite Ignoto ed a Cargnacco del Friuli nell'apposito Tempio sorto per la ricordanza dolente ». Faccio rilevare che appunto a Cargnacco, come è detto nell'articolo unico è stato eretto un Tempio dedicato ai soli dispersi in guerra. L'articolo proseguendo, dice: « nonchè ovunque organizzazioni patriottiche lo ritengano previo avviso agli organi competenti. Alle manifestazioni parteciperanno autorità civili e militari opportunamente

invitate ». Osservo: chi dovrà avvisare queste autorità competenti? da chi e come dovranno essere invitate le autorità civili e militari? Dobbiamo metterci d'accordo su questo disegno di legge: se dobbiamo applicarlo, dovrà essere fatto qualcosa di più, se invece dobbiamo mantenere la proposta del senatore Tartufoli, dobbiamo formularla in modo che non possano nascere equivoci.

MANCINELLI. Le obiezioni fatte sia dal senatore Tupini, sia dal rappresentante del Governo non mi convincono. L'emendamento proposto dal senatore Tupini mi pare inoltre che non metta in evidenza che questa giornata del disperso debba essere dedicata anche ai dispersi della lotta partigiana. L'obiezione fatta dal senatore Spallino che non si sa chi siano con esattezza i partigiani, mentre per i soldati esistono i fogli matricolari, non ha molta consistenza. Non si tratta di dare una pensione, si tratta di dedicare una giornata anche ai dispersi in generale della guerra partigiana. Del resto che vi siano dei dispersi nella lotta partigiana non vi è dubbio: esistono al riguardo delle statistiche. La giornata non è dedicata ai singoli, ma alla collettività. Io propongo, quindi, di aggiungere, dopo le parole: « alla celebrazione del disperso in guerra » le altre: « e nella lotta partigiana ». Quando, poi, si parla di « dispersi in guerra » è evidente che si intende parlare dei dispersi di tutte le guerre, anche la guerra d'Africa, anche la guerra di Libia. Vi sono, infatti, ancora delle povere vecchie donne che, pur nella lunghissima attesa, non hanno perduto ogni speranza. Penso, inoltre, che aggiungendo le parole « e nella lotta partigiana » non si diminuisca affatto il concetto implicito nella parola « guerra ». Con tale espressione si integra il contenuto ed il valore di questa manifestazione estendendola anche ai partigiani. Non vedo perchè non si possa adottare questa formula. Chiedo, pertanto, un rinvio della discussione, al fine che su questo disegno di legge possa essere raggiunta l'unanimità.

PRESIDENTE. Dividersi su questo terreno sarebbe inammissibile. Prego i colleghi che intendono presentare degli emendamenti di farli pervenire al relatore ed anche al rappresen-

1^a COMMISSIONE (Aff. della Pres. del Cons. e dell'int.)72^a SEDUTA (29 gennaio 1958)

tante del Governo, in modo che possa essere preparato un testo suscettibile di approvazione all'unanimità. Pertanto, se la Commissione è d'accordo, rinvio il seguito della discussione alla prossima seduta, cosicchè il relatore avrà modo di preparare il testo definitivo dell'articolo unico anche in base agli emendamenti che gli saranno stati fatti pervenire dai colleghi che lo desiderano.

Poichè non vi sono opposizioni, il seguito della discussione del disegno di legge è rinviato alla prossima seduta.

Discussione e rinvio del disegno di legge d'iniziativa dei deputati Spadazzi ed altri e Bersani: « Istituzione del ruolo di carriera di concetto — segretari di polizia — presso l'Amministrazione di pubblica sicurezza » (2244) (Approvato dalla Camera dei deputati).

PRESIDENTE. Segue all'ordine del giorno la discussione del disegno di legge d'iniziativa dei deputati Spadazzi ed altri e Bersani: « Istituzione del ruolo di carriera di concetto - segretari di polizia - presso l'Amministrazione di pubblica sicurezza », già approvato dalla Camera dei deputati.

Dichiaro aperta la discussione generale.

PIECHELE, relatore. Il disegno di legge sul quale ho l'onore di riferire riguarda la istituzione del ruolo della carriera di concetto - segretari di polizia - presso l'Amministrazione di pubblica sicurezza.

Esso è stato approvato dalla 1^a Commissione permanente della Camera dei deputati nella seduta del 30 ottobre 1957 e accoglie, dopo averle modificate e migliorate nella forma e nella sostanza, la proposta di legge di iniziativa parlamentare dei deputati Spadazzi, Jannelli ed altri (n. 1812) e quella del deputato Bersani (n. 1977), presentate nell'altro ramo del Parlamento nell'ottobre e dicembre 1955.

La istituzione del ruolo della carriera di concetto presso l'Amministrazione di pubblica sicurezza è stata ed è da lunghi anni l'aspirazione degli impiegati di polizia.

Tale categoria era disciplinata dal regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato, che alla tabella n. 44 dell'allegato 2 con-

templa gli impiegati di pubblica sicurezza (gruppo C), distinti in archivisti capi, primi archivisti, archivisti di pubblica sicurezza, applicati di pubblica sicurezza, ed alunni d'ordine di pubblica sicurezza, che vanno dal grado 9° al 13°.

Tali ruoli sono stati sostituiti col regio decreto-legge 5 aprile 1925, n. 441, convertito nella legge 16 giugno 1927, n. 985. La tabella allegata allo stesso contiene i ruoli organici dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, e contempla:

ufficiali di pubblica sicurezza (gruppo A);
impiegati di polizia (gruppo C);
impiegati d'ordine di pubblica sicurezza (gruppo C).

In base all'articolo 1 del regio decreto-legge 5 aprile 1925 citato: « il personale da assumersi nel ruolo degli impiegati di polizia ha l'incarico di coadiuvare i funzionari di pubblica sicurezza nella trattazione degli affari di polizia amministrativa ».

Pur non essendo coi nuovi ruoli istituito il gruppo B nella Amministrazione della pubblica sicurezza, pare evidente dalla lettera dell'articolo 1 che gli impiegati di polizia, chiamati a coadiuvare i funzionari di pubblica sicurezza nella trattazione degli affari di polizia amministrativa, dovessero considerarsi chiamati a svolgere funzioni esclusivamente tecniche e non d'ordine, e cioè funzioni di concetto.

Si sarebbe dovuto creare attraverso gli impiegati di polizia un personale specializzato per la trattazione degli affari di polizia amministrativa, onde lasciare ai funzionari la maggiore libertà possibile per attendere ai difficili compiti dell'ordine pubblico e della polizia giudiziaria.

Non si è però — come ripeto — istituita la di attuazione della legge delega (20 dicembre 1954, n. 1181) è stato provveduto alla introduzione della carriera di concetto per gli impiegati di polizia.

Come è noto la legge delega prevede il riordinamento delle carriere, distinguendole, in base alla natura ed alla importanza dei compiti ed ai requisiti richiesti per disimpegnarli, in:

- a) carriere direttive;
- b) carriere di concetto;

- c) carriere esecutive;
- d) carriere del personale ausiliario.

Non si è però — come ripeto — istituita la carriera di concetto per gli impiegati di polizia.

Invero fra le carriere del personale esecutivo, al quadro 48/a allegato E del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, col quale viene approvato il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, per l'Amministrazione della pubblica sicurezza troviamo che il personale è diviso in personale di polizia e personale di archivio con le seguenti qualifiche: per il personale di polizia: aiutante principale di polizia, primo aiutante di polizia, aiutante di polizia; per il personale di archivio: archivista capo, primo archivista, archivista.

Come ripeto non è istituita la carriera di concetto, da tanto tempo attesa dalla benemerita categoria degli impiegati di polizia, chiamata a svolgere funzioni di evidente carattere tecnico e di elevatezza culturale rispetto a quelle del personale di gruppo C. Gli impiegati di polizia restano classificati fra il personale esecutivo.

Il disegno di legge al nostro esame intende colmare la lacuna, istituendo il ruolo della carriera di concetto — segretari di polizia — presso l'Amministrazione di pubblica sicurezza, e sopprimendo di conseguenza il ruolo della carriera degli aiutanti di polizia, di cui al quadro 48/a del decreto n. 3 del Presidente della Repubblica dianzi citato.

È un adeguamento ai criteri stabiliti dalla legge delega, e pertanto sono convinto che il disegno di legge troverà la approvazione da parte della nostra Commissione.

Premesse queste considerazioni di ordine generale passo ad esaminare brevemente gli articoli del disegno di legge.

L'articolo 1 non ha bisogno di chiarimenti, contenendo l'oggetto della legge, e cioè l'istituzione del ruolo della carriera di concetto — segretari di polizia — presso l'Amministrazione della pubblica sicurezza, e disponendo che al personale della istituenda carriera si applicano le norme del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, salvo quanto diversamente disposto.

Invero all'articolo 5 è detto che al personale della carriera di concetto di cui all'articolo 1 non sono applicabili le disposizioni di cui agli articoli 56 e 58 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e cioè quelle relative al comando presso altra Amministrazione statale o presso enti pubblici e quelle riguardanti i presupposti ed il procedimento per il collocamento fuori ruolo.

L'articolo 2 specifica le funzioni che sono attribuite ai segretari di polizia, sotto la direzione e la responsabilità dei funzionari di pubblica sicurezza.

L'articolo 3 precisa il ruolo dei segretari di polizia, con le qualifiche che sono le seguenti: segretari principali di polizia, primi segretari di polizia, segretari di polizia, segretari aggiunti di polizia, vice segretari di polizia.

L'articolo 4 si riferisce ai concorsi di ammissione nel ruolo dei segretari di polizia, ai quali è ammesso, in esenzione dal limite massimo di età, il personale in servizio effettivo nel Corpo delle guardie di pubblica sicurezza in possesso dei prescritti titoli di studio.

L'articolo 6 parla del servizio di prova per i vice segretari di polizia, che viene iniziato con il corso di formazione tenuto presso Uffici di questure designati dal Ministero dell'interno. Il servizio stesso è completato presso i singoli Uffici di questura o di commissariato sezionale o distaccato di pubblica sicurezza.

L'articolo 7 precisa che agli esami per la promozione a primo segretario di polizia sono ammessi gli impiegati dello stesso ruolo che alla data di pubblicazione del decreto che indice l'esame abbiano compiuto almeno anni tre di servizio effettivo presso una Questura o un Commissariato di pubblica sicurezza, compreso il servizio di prova, e che possiedano i requisiti di cui all'articolo 176 del decreto del Presidente della Repubblica.

L'articolo 8 stabilisce che il ruolo della carriera degli aiutanti di polizia è soppresso, salvo quanto disposto nel successivo articolo 9.

Osservo che col decreto-legge 5 aprile 1925, n. 441, convertito nella legge 16 giugno 1927, n. 985, non è stato istituito il ruolo della carriera degli aiutanti di polizia, ma invece il ruolo degli impiegati di polizia e degli impiegati d'ordine di pubblica sicurezza, mentre degli aiutanti di polizia si parla soltanto nel

quadro 48/a, allegato E, del decreto n. 3 del Presidente della Repubblica.

Negli articoli 9, 10, 11 e 12 sono contenute norme transitorie atte a favorire la sistemazione nell'istituendo ruolo dei segretari di polizia, del personale appartenente ai ruoli delle carriere esecutive della Amministrazione della pubblica sicurezza (aiutanti di polizia e archivisti di pubblica sicurezza).

L'articolo 9 prevede l'inquadramento degli aiutanti principali, dei primi aiutanti, e degli aiutanti di polizia (ex gradi IX, X e XI di gruppo C) che siano giudicati idonei dal Consiglio di amministrazione, rispettivamente nei posti di segretario, segretario aggiunto e vice segretario di polizia (ex gradi IX, X e XI di gruppo B), con la conservazione della anzianità acquisita nel ruolo di provenienza, anche agli effetti della progressione di carriera, sempre però nella prima attuazione della legge.

Gli aiutanti di polizia giudicati non idonei all'inquadramento mantengono la propria qualifica restando nell'attuale ruolo organico, conservato ad esaurimento.

L'articolo 10 regola il passaggio nel ruolo dei segretari di polizia del personale del ruolo degli archivisti.

La categoria degli archivisti ha sollevato delle eccezioni contro la diversità di trattamento prevista dai due articoli 9 e 10. Invero gli aiutanti di polizia, giudicati idonei all'inquadramento da parte del Consiglio di amministrazione sono inquadrati con decreto ministeriale, senza dover subire alcun esame, mentre invece gli archivisti di pubblica sicurezza per essere inquadrati ai sensi dell'articolo 10 devono sostenere un esame, e cioè un colloquio su materie di istituto e di servizio, atto a comprovare l'idoneità dei concorrenti alle funzioni di concetto.

Pare al vostro relatore che non siano giustificate le eccezioni sollevate, in quanto, come risulta da quanto esposto in precedenza, vi è sempre stata, fin dal 1935, una distinzione fra gli impiegati di polizia e gli impiegati di ordine di pubblica sicurezza (archivisti).

Come ripeto la funzione degli impiegati di polizia, in base all'articolo 1 del regio decreto-legge 5 aprile 1925, n. 441, rientra nella vera e propria carriera di concetto e non in quella meramente esecutiva, alla quale è preposto il

personale di ordine (archivisti, applicati di pubblica sicurezza e alunni di ordine di pubblica sicurezza).

Al ruolo degli impiegati di polizia si è sempre attribuita una funzione diversa e superiore a quella degli archivisti.

Non deve poi essere trascurato che gli archivisti hanno avuto ripetute volte la possibilità di accedere mediante concorso nel ruolo degli impiegati di Polizia; se non sono stati nominati lo si deve al fatto che, presentatisi agli esami, non hanno ottenuto l'idoneità. Se non si sono presentati agli esami mi pare sia questa una dimostrazione che non ritenevano di esporsi all'alea del concorso.

Osservo che il testo unico delle vigenti disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili, approvato con il decreto n. 3 del Presidente della Repubblica, all'articolo 250 parlando dei compiti degli aiutanti di polizia dispone che « gli aiutanti di Polizia hanno l'incarico di coadiuvare i funzionari di pubblica sicurezza, nella trattazione degli affari di polizia amministrativa ».

È ripetuta la dizione di cui all'articolo 1 del regio decreto-legge 5 aprile 1925, n. 441. La distinzione pertanto vi è sempre stata e non poteva essere trascurata.

Da notare inoltre che i posti riservati nella prima attuazione della legge agli archivisti sono certamente sufficienti per venire incontro alle aspirazioni di coloro che effettivamente hanno l'idoneità per passare dalla carriera esecutiva a quella di concetto, che richiede certamente un'idoneità che deve essere dimostrata mentre per gli aiutanti di Polizia essa è presunta, e comunque rimessa al giudizio del Consiglio di amministrazione.

Ritengo infine mio dovere fare presente che le norme di cui agli articoli 9 e 10 del testo del disegno di legge al nostro esame sono state nella fase di discussione avanti alla Camera, di difficilissima elaborazione al fine di contemperare tutte le complicate posizioni e situazioni giuridiche delle due categorie di personale previsto dal provvedimento, che possono ottenere l'inquadramento nella prima applicazione della legge. Tale inquadramento infatti è da considerarsi eccezionale, non essendo certo normale che gruppi interi di categorie esecutive (indipendentemente da ogni possesso di titolo

di studio) vengano trasferite a categoria superiore di concetto.

Si sono dovute superare enormi difficoltà da parte del Tesoro ed anche della organizzazione amministrativa.

Non vi è dubbio che soltanto per la presenza della categoria degli aiutanti di polizia è stato possibile pensare all'istituzione del ruolo di concetto dei segretari di polizia ed è stato possibile ottenere l'approvazione del disegno di legge da parte della Camera dei deputati. Sarebbe stato infatti incompatibile sollevare il problema dell'istituzione del ruolo di concetto per l'inquadramento in essa unicamente degli impiegati della carriera esecutiva, ex gruppo C, e cioè degli archivisti.

Di fronte alle difficoltà che il disegno di legge ha incontrato, ritengo sia bene provvedere alla sua approvazione nel testo pervenutoci dalla Camera, nella convinzione di andare incontro alle aspirazioni di tutti gli impiegati di polizia, veramente meritevoli.

Non deve nemmeno trascurarsi l'agevolazione di cui al secondo comma dell'articolo 10 che permette agli archivisti capi ed ai primi archivisti di pubblica sicurezza, i quali non intendono partecipare al concorso per la qualifica corrispondente a quella ricoperta, di partecipare al concorso per la qualifica immediatamente inferiore.

L'articolo 11 riserva una aliquota non superiore a un terzo dei posti messi a concorso a favore del personale della carriera di archivio dell'Amministrazione della pubblica sicurezza in servizio alla data di entrata in vigore della legge.

L'articolo 12 dispone che nella prima attuazione della legge l'anzianità minima di servizio per la promozione a primo segretario di polizia è ridotta alla metà. Per un periodo di cinque anni dall'entrata in vigore della legge è sospesa l'efficacia della norma di cui al precedente articolo 7.

Infine l'articolo 13 prevede la copertura dell'onere derivante dalla legge per l'esercizio 1957-58 valutato in lire 135 milioni.

La Commissione finanze e tesoro non ha dato il suo parere sul disegno di legge, che ritengo la nostra Commissione possa egualmente approvare — essendo trascorso il termine di otto giorni prescritto dal Regolamento — co-

sì come ci è pervenuto dalla Camera dei deputati, per andare incontro alle aspirazioni delle categorie interessate che giornalmente ci fanno presente la loro vivissima e larghissima attesa.

FRANZA. Mi rendo perfettamente conto delle preoccupazioni espresse dal relatore relativamente alle difficoltà incontrate dal disegno di legge, e proprio queste considerazioni mi inducono a non creare altre difficoltà dopo le tante che sono state superate; ma non posso fare a meno di rilevare che se è esatta la relazione, quando afferma che dopo il 1925 vi è stata una netta distinzione fra carriera esecutiva e carriera di concetto e che gli archivisti che facevano parte della carriera esecutiva avevano avuto la possibilità di effettuare il passaggio nella carriera di concetto attraverso un concorso, se questo è esatto, non è esatto il riferimento per quanto riflette coloro che entrarono in carriera a seguito della legge 1907. A seguito di questa legge vennero istituiti i ruoli dei segretari e vicesegretari, proprio quegli stessi che vengono istituiti con il presente disegno di legge, e vi furono dei concorsi, espletati fino al 1923. Ancor oggi vi sono in servizio funzionari che parteciparono a regolari concorsi ed acquisirono il titolo di segretario e vicesegretario. Ma nel 1925, un periodo in cui era difficile per i funzionari di pubblica sicurezza far presente rivendicazioni rispetto al proprio stato giuridico, da parte dello Stato fu attuata una diversa disciplina con la istituzione dei gruppi A, B e C. Non vi era alcuna possibilità di insorgere contro provvedimenti di ordine generale, per cui quei funzionari che erano stati immessi in carriera come vicesegretari rimasero archivisti e vice-archivisti. Oggi che si ripristina il grado di segretario e di vicesegretario, questi funzionari, entrati in carriera in seguito a regolare concorso, vedono una preclusione ad un diritto già acquisito.

In questo senso ho presentato un emendamento. Veda il Governo se è possibile vararlo, per riportare poi il problema anzidetto davanti alla Commissione permanente della Camera dei deputati. Se ciò non è possibile, io potrò ritirare la proposta di emendamento, ma sottoporro, in questo caso, all'attenzione della

Commissione un ordine del giorno. Noi legislatori non possiamo consumare una palese ingiustizia.

ELIA. Certamente suscita un senso di perplessità l'asserzione fatta dal relatore, e cioè che una categoria di funzionari, quella degli impiegati di polizia, viene immessa in un ruolo superiore senza assolutamente dover sostenere un solo esame, mentre l'altra categoria, quella degli archivisti — ugualmente di gruppo C — deve sottostare a degli esami. Non si vede la ragione di questa differenza di trattamento, perchè, malgrado certe differenze stabilite dalla legge del 1925, la realtà è che queste due categorie, in fondo, eseguono promiscuamente le stesse funzioni e attività, sono state sempre considerate sullo stesso piano.

Mi sembra poi che l'ingiustizia diventi addirittura maggiore e patente quando non si tiene nessun conto del titolo di studio di questi funzionari. Vi sono infatti dei funzionari che vengono immessi nel gruppo superiore senza esami e che sono in possesso soltanto di titolo di studio di scuola media inferiore; alcuni, a quanto mi è stato riferito, perfino di titolo di studio di scuola elementare perchè sono stati immessi in quel ruolo provenendo dal Corpo delle guardie di pubblica sicurezza.

Gli archivisti, se forniti di titolo di studio di scuola media superiore e addirittura di laurea, perchè invece debbono subire un esame e quindi essere messi in uno stato di inferiorità di fronte agli altri? Chiederei che almeno in questo caso si dovesse tener conto: che gli archivisti forniti di titolo di studio di scuola media superiore e di laurea vengano ammessi al gruppo B senza esami, secondo l'ordine di anzianità nel ruolo di provenienza.

Questa è giustizia, che ha un suo fondamento nell'ordinamento giuridico.

SCHIAVONE. L'accesso alla carriera è disciplinato dall'articolo 4, nel quale si stabilisce che « ai concorsi di ammissione nel ruolo di cui all'articolo 3 è ammesso, in esenzione dal limite massimo di età, il personale in servizio effettivo nel Corpo delle guardie di pubblica sicurezza in possesso dei prescritti titoli di studio ». Anche le guardie sono ammesse, purchè abbiano il prescritto titolo di studio.

Ciò premesso, la domanda è questa: vi è una *ratio legis* che possa escludere dall'accesso alla carriera gli applicati di polizia? Costoro vorrebbero poter partecipare al concorso, ma c'è una preclusione: gli applicati di pubblica sicurezza non sono ammessi. Vi è, ripeto, una *ratio legis* per cui gli applicati debbano intendersi esclusi dal concorso?

PIECHELE, *relatore*. Non saprei in questo momento quale debba essere il titolo di studio. Bisogna vedere il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, che naturalmente inquadra tutta la questione, per quanto riguarda il titolo di studio richiesto per concorrere ai gradi ed alle qualifiche previste dall'articolo 3.

SPASARI. Vorrei dire soltanto che sono d'accordo con il collega Elia, perchè mi sembra una vera ingiustizia aver posposto degli elementi che hanno un titolo di studio superiore a quelli che sono stati inclusi nell'articolo 9 e, pertanto, è assolutamente necessario riparare a tale ingiustizia.

TERRACINI. Faccio eco a quanto già detto dagli onorevoli colleghi: va bene il criterio di creare questo ruolo di impiegati di concetto nell'Amministrazione della pubblica sicurezza con quelle determinate qualifiche, ma anch'io ho da sollevare ferree obiezioni alle norme transitorie, perchè sono appunto queste che rappresentano il tallone di Achille del presente disegno di legge. Avrebbero, ad ogni modo, bisogno di chiare spiegazioni per non lasciare in tutti la impressione che, in definitiva, il disegno di legge sia stato, non dico redatto sotto dettatura, ma particolarmente consigliato dal desiderio di tutelare gli interessi di un gruppo a preferenza degli interessi di un altro gruppo.

Onorevoli colleghi, ci è nota la consuetudine, nella quale rientra anche questo provvedimento, per cui gruppi di dipendenti dello Stato o di appartenenti a categorie esterne dello Stato si rivolgono a noi perchè si prenda l'iniziativa di un disegno di legge che si traduce a loro favore, anche se poi, inconsapevoli o consapevoli i richiedenti, la conclusione si rivolge a danno di altri gruppi. Ora, questo è appunto

un disegno di legge caratterizzato da una spequazione e da una ingiustizia.

È già stato detto che ci troviamo di fronte ad un trattamento diverso che viene riferito agli aiutanti principali, ai primi aiutanti e agli aiutanti di polizia ed a coloro che fanno parte del ruolo degli archivisti, tutto personale il quale, fino a questo momento, ha espletato nell'apparato di polizia promiscuamente uguali funzioni.

A quanto ci è stato riferito, — e troppe sono le voci per metterlo in dubbio, anche se nessuno di noi è entrato in un Commissariato per constatare se risponde a realtà — questi funzionari svolgono promiscuamente le loro funzioni. Vi sono archivisti i quali sono adibiti a trattare affari di polizia amministrativa. Ci rendiamo conto che i dirigenti dei vari uffici di polizia fanno in modo di utilizzare come meglio possono il personale messo a loro disposizione, specialmente quando questo non è stato assunto con dei compiti specificatamente determinati. Fra questo personale vi sono elementi che non hanno un titolo di studio superiore, ma solo la licenza della scuola elementare, mentre ve ne sono altri che posseggono un titolo di studio di scuola media ed anche superiore; come vi sono degli archivisti che sono forniti addirittura di laurea, e nello stesso tempo degli archivisti che hanno appena il diploma della scuola media. Evidentemente un personale così differenziato non può essere utilizzato in modo uguale e, giustamente, i preposti agli uffici di polizia hanno cercato di mettere la persona adatta al posto adatto.

Si tratta di portare ordine in questa situazione. Ma perchè non si cerca per l'appunto di scegliere i migliori per questi posti dove possono essere meglio utilizzati? Non dico trascurando i meno buoni, ma lasciando che i meno buoni siano adibiti a posti meno importanti.

Il disegno di legge promuove dal gruppo C al gruppo B in massa tutti coloro che attualmente sono definiti come aiutanti principali, primi aiutanti e aiutanti di polizia, senza tener conto alcuno del loro valore e delle loro attitudini. È vero che all'articolo 9 si dice « in base ai precedenti di carriera, qualifiche riportate ed ogni altro elemento di valutazione »; ma, in primo luogo, onorevoli colleghi, sono valutazioni di carattere discrezionale e noi sappiamo

che negli uffici i rapporti personali, anche di lavoro, che si creano costituiscono un vantaggio o no, a seconda che il dipendente segga o meno al tavolino di lavoro nella stessa stanza del dirigente che ne conosce le attitudini; ma quando il diaframma è costituito anche soltanto da una porta che divide un ufficio dall'altro il giudizio è più severo; non si riuscirà ad avere la sicurezza che sarà fatto bene.

Un dato caratteristico contenuto nel disegno di legge è che benchè si stabilisca l'inquadramento nel nuovo ruolo soltanto in base ai precedenti di carriera, alle qualifiche riportate, etc., di fatto, il numero dei posti riservato agli attuali aiutanti principali, prima aiutanti e aiutanti di polizia corrisponde esattamente al numero di questi funzionari che attualmente esistono nell'Amministrazione: tanti sono e tanti passeranno. Forse, per salvare le apparenze, una mezza dozzina sarà lasciata in disparte; ma, se noi controlliamo i numeri e le cifre, questo risulta.

Quanti sono i posti del nuovo ruolo di segretario di polizia? 290 posti vengono riservati agli archivisti capi, ai primi archivisti ed agli archivisti di pubblica sicurezza mediante concorsi da bandirsi per le singole qualifiche. Se facciamo la differenza fra 700 e 293 (non so perchè tre unità siano scomparse) abbiamo per l'appunto 407, che è il numero preciso degli aiutanti principali, primi aiutanti e aiutanti di polizia che attualmente sono nel ruolo della polizia. È chiaro che l'intenzione è di prenderli in massa e trasferirli. È un'ottima cosa, ma allora perchè non si trasferiscono anche gli archivisti ed i vice archivisti? Hanno uguali meriti e sono stati assunti per concorso con esami.

Ritengo che il Senato, il Parlamento, debba stabilire una norma di giustizia ugualitaria in questo caso. O tutti vengono assunti per concorso, sia pure quel concorso abbastanza facile in cui l'esame si riduce ad un colloquio (ma noi sappiamo che nei colloqui è sufficiente una piccola interrogazione per far naufragare la migliore preparazione) o tutti vengono trasferiti in massa. Naturalmente questo non è possibile, perchè se 407 sono gli aiutanti principali, i primi aiutanti e gli aiutanti di polizia è certo che gli archivisti capi, i primi archivisti e gli archivisti di pubblica sicurezza sono più di 293. Da ciò deriva la conseguenza

che l'unito sistema da applicare è da sottoporre tutti a questa forma di esame benigno.

Porta, onorevoli colleghi, una modificazione di tal genere a qualche inconveniente? No. Noi dobbiamo trascendere dalle personali esigenze degli interessati, noi dobbiamo considerare la esigenza dell'Amministrazione e l'Amministrazione, secondo la legge in esame, deve istituire il ruolo della carriera di concetto dei segretari di polizia. Il numero di coloro che ne fanno parte noi non lo tocchiamo, mutando il modo di ammissione. L'onere finanziario non aumenta, se il disegno di legge viene modificato in modo da porre sullo stesso piano tutti coloro che hanno uguali titoli per conseguire un miglioramento.

Il disegno di legge, così come è stato presentato, non può essere accettato: apportiamovi le opportune modifiche, secondo il principio di non creare sperequazioni.

AGOSTINO. Coloro che sanno di poter ottenere qualcosa attraverso il disegno di legge in discussione, dicono: fate presto, perchè presto si scioglierà la Camera dei deputati e forse anche il Senato.

Coloro che non traggono alcun vantaggio dall'approvazione del disegno di legge, dicono: ciò che si è fatto è ingiusto. Si tratta degli archivisti con titolo di studio: quaranta in tutto. Essi dicono: fino a questo momento noi abbiamo fatto quello che stanno facendo gli impiegati di polizia, siamo stati adibiti a mansioni di concetto, e abbiamo il titolo di studio. Tuttavia siano esclusi dalla disposizione transitoria dell'articolo 9.

Al riguardo, è anzitutto da tener presente che, in base all'articolo 9, la pubblica Amministrazione non deve senz'altro inquadrare il personale di cui trattasi nel gruppo B; deve prima valutarlo; e, nella prima attuazione della legge, potranno essere inquadrati tutti coloro che risponderanno a determinati criteri discrezionali, criteri dettati non da discrezionalità pura, ma da discrezionalità assennata, giusta.

La richiesta che gli archivisti fanno, e che noi riteniamo giusta, è questa: accanto agli aiutanti principali, ai primi aiutanti e agli aiutanti di cui parla l'articolo 9, includete anche noi.

Io non vorrei che si aprisse la discussione sull'ampio, rivoluzionario emendamento del se-

natore Franza. Io innesterei, al primo comma dell'articolo 9, dopo le parole « primi aiutanti e aiutanti di polizia », le altre « e gli archivisti in possesso dei prescritti titoli di studio ».

Questo piccolo emendamento aggiuntivo forse non ritarderebbe l'approvazione della legge, se la Camera — perchè, naturalmente, deve andare alla Camera — in sede di Commissione deliberante, potesse rapidissimamente coglierne il lato giusto.

Quando la sicurezza che il disegno di legge in discussione, approvato oggi con questa piccola modifica, sarà anche approvato dalla Camera dei deputati, noi potremo soddisfare a un'intima esigenza di giustizia.

Se, poi, si avesse la certezza che tutta la legge potrebbe in tal modo naufragare, io direi: si accolga la proposta Franza di votare un ordine del giorno.

TERRACINI. Non sono favorevole all'approvazione dell'ordine del giorno, perchè una esperienza decennale mi dice che gli ordini del giorno del Parlamento — mi perdoni l'onorevole Sottosegretario — non hanno mai impegnato il Governo. Bisognerebbe attendere la presentazione di un disegno di legge di iniziativa parlamentare. Se noi pensiamo che vi sia qualcosa da correggere, correggiamola; ma non andiamo dal Governo come da un padre benigno a sollecitarlo a porre rimedio all'ingiustizia.

PIECHELE, *relatore*. Come era prevedibile, la discussione ha portato al nostro esame delle obiezioni che effettivamente, almeno a prima vista, possono sembrare giustificate. Noi, però, non dobbiamo dimenticare che nelle leggi precedenti vi è sempre stata una distinzione che risale al 1906, ed è ripetuta nel 1909, nel 1919, nel 1925 e nel 1957. Vi è sempre stata una distinzione tra le due categorie, tra gli impiegati di polizia, ora chiamati aiutanti di polizia, e gli archivisti di polizia.

AGOSTINO. Utilizzati, però.

PIECHELE, *relatore*. Ritengo che non possiamo entrare nel merito della utilizzazione che ne è stata fatta. Noi dobbiamo ricordare la distinzione che è stata sempre fatta in tutti i provvedimenti legislativi, che si sono susseguiti dal 1906 al 1957, tra impiegati di polizia e

archivisti di pubblica sicurezza. Questo è un dato di fatto che non possiamo assolutamente trascurare, perchè si è sempre ripetuto in tutti i provvedimenti citati.

Se si è arrivati, davanti all'altro ramo del Parlamento, alla formulazione del disegno di legge, nel senso di passare gli aiutanti di polizia, attraverso il giudizio insindacabile dell'Amministrazione, alla categoria superiore, ciò si è fatto esclusivamente perchè vi era questa originaria differenza fra impiegati e archivisti.

Non sarebbe stato possibile, e non sarebbe stato neanche pensabile, se vi fosse stata soltanto la categoria degli archivisti, categoria d'ordine, passare in massa la categoria degli archivisti alla categoria superiore. Chi ha fatto il concorso per archivista, archivista deve rimanere. Per chi ha fatto il concorso come impiegato, c'è una diversità: ha cercato di passare, attraverso concorso, dal gruppo degli archivisti al gruppo degli impiegati.

TERRACINI. Quello era, allora, l'unico modo.

PIECHELE, *relatore*. Gli altri sentivano di non essere in grado di superare l'esame per passare da una categoria all'altra.

TERRACINI. Ci sono funzionari che rifiutano il grado per non lasciare la sede e l'appartamento.

PIECHELE, *relatore*. Nel 1919, se non erro, il regio decreto 14 agosto 1919, n. 1442, stabilì l'ordinamento del Corpo degli agenti di investigazione e si parlò, per la prima volta, di vice-segretari e di segretari di pubblica sicurezza. Questi, però, sono scomparsi nel 1925. Se avessero chiesto immediatamente di essere inquadrati fra gli impiegati, questa richiesta non sarebbe stata respinta.

Torno a far presente che ci sono state delle gravissime difficoltà, soprattutto al Senato da parte della 5ª Commissione.

Se il disegno di legge in discussione dovesse essere riesaminato, non sappiamo se riuscirà ad andare in porto.

Io credo sia opportuno accettare l'ordine del giorno del senatore Franza. Io credo che dob-

biamo continuare a considerare la distinzione tra impiegati e archivisti così come è nel disegno di legge in discussione.

MOLINELLI. Con l'Amministrazione della polizia ho avuto pochi e sempre sgradevoli contatti; non ho quindi particolare competenza in materia.

La questione che si pone è quella del trasferimento di personale assunto in categoria C, come personale ausiliario, in categoria B, che è formata da personale di concetto. Norma generale che distingue le due categorie è il titolo di studio richiesto per farne parte. In tutte le Amministrazioni dello Stato la determinazione della categoria è data dal prescritto titolo di studio.

Trattandosi di trasferire personale di categoria C in categoria B, il requisito essenziale richiesto è il titolo di studio, e chiunque ne sia in possesso, salvo gli altri requisiti, ha diritto ad accedere alla categoria superiore.

Non si riesce a vedere perchè, in una circostanza simile, una parte del personale della categoria C possa senza esame, senza concorso, trasferirsi in categoria B, categoria di concetto, mentre questo stesso diritto è inibito all'altra parte, che ha lo stesso titolo, e magari titoli superiori.

Poichè, per quel che riguarda l'onere generale, il gravame finanziario non muta, non vedo perchè non si proceda, per entrambe le parti, in base al titolo di studio e mediante concorso.

Ecco perchè mi pare che la tesi sostenuta dal senatore Terracini possa essere accettata.

Vi è una obiezione: se noi non accettiamo la legge così com'è, essa corre il pericolo di rimanere arenata. Mi pare che questa obiezione non abbia molto fondamento. Non si tratta che di applicare un principio di giustizia verso una categoria di benemeriti dipendenti dello Stato.

Io penso che la Camera dei deputati avrà ancora tanta vita quanto basti per accettare le eventuali modificazioni che possano essere apportate agli articoli di questa legge.

PIECHELE, *relatore*. Vi sono state anche alla Camera dei deputati obiezioni fondatissime da parte del Tesoro, che sono state superate, dopo lunghe difficoltà, entro limiti fissati dal

disegno di legge, al di là dei quali non è stato possibile andare.

LEPORE. Le obiezioni del Tesoro riguardano la spesa.

PIECHELE, *relatore*. Riguardano il principio. Gli archivisti non vogliono fare il colloquio.

ELIA. Non lo vogliono fare perchè gli altri non lo fanno.

PRESIDENTE. Cerchiamo di riassumere.

C'è una proposta del relatore, il quale vorrebbe che si passasse all'approvazione del disegno di legge in discussione così come è pervenuto dalla Camera dei deputati.

C'è la proposta del senatore Franza, il quale ha presentato un emendamento, che sarebbe disposto a convertire in ordine del giorno dopo aver sentito le dichiarazioni del rappresentante del Governo.

C'è, poi, la proposta del senatore Agostino, il quale vorrebbe limitare il passaggio a coloro che sono provvisti del titolo di studio.

C'è, infine, la proposta del senatore Terracini che gli impiegati di cui trattasi possano passare, previo esame, al gruppo B.

Il senatore Schiavone, infine, ha presentato il seguente emendamento, da aggiungere all'articolo 4: «Eguale sono ammessi, in esenzione del limite massimo d'età, gli applicati di pubblica sicurezza muniti di titolo di studio».

BISORI, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Il disegno di legge è, come sapete, d'iniziativa parlamentare. Posso escludere che il testo pervenuto a noi sia stato — come ha detto con colorita espressione il senatore Terracini — redatto sotto dettatura per far comodo a qualcuno.

Alla 1ª Commissione della Camera dei deputati ci fu una dettagliatissima relazione dello onorevole Bubbio, persona di cui tutti noi stimiamo la preparazione profonda, l'accuratezza e l'obiettività.

L'onorevole Bubbio narrò che la categoria del personale di polizia venne istituita in origine dalla legge 16 giugno 1927, n. 985, con la

specifico e particolare funzione di coadiuvare i funzionari di pubblica sicurezza nella trattazione degli affari di polizia amministrativa, cioè con attribuzioni di concetto, da distinguersi da quelle veramente d'ordine attribuite al personale di archivio, già definito nel precedente ordinamento «impiegati d'ordine di pubblica sicurezza».

Questa distinzione si evince non soltanto dalla denominazione, ma dalla stessa originaria organizzazione per cui gli impiegati di polizia dovevano essere reclutati tra gli impiegati di ordine, mediante concorso per esami; il che implica una vera e propria ulteriore scelta in rapporto ad una categoria con funzioni di grado inferiore.

Secondo l'intenzione del legislatore, la nuova categoria degli impiegati di polizia, delineata con carriera e gradi distinti dagli impiegati d'ordine, doveva costituire un personale specializzato per la trattazione dell'ampia materia della polizia amministrativa, accanto ed in sostituzione specifica al personale direttivo, in modo da lasciare a quest'ultimo più ampia possibilità di dedicarsi ai compiti d'istituto, e cioè alla tutela dell'ordine pubblico e alle funzioni di polizia giudiziaria.

Fin dall'origine è sorta, pertanto, l'aspirazione degli impiegati di polizia di essere qualificati nella categoria del personale di concetto con netta distinzione dagli impiegati d'ordine e conseguenti miglioramenti morali ed economici. Per considerazioni diverse il provvedimento, già diverse volte promesso, venne finora rimandato, per quanto il problema fosse vivamente sentito dal Ministero dell'interno, che a diverse riprese si è preoccupato per questa nuova sistemazione.

È da aggiungere anche il fatto che solo per l'Amministrazione della pubblica sicurezza manca una carriera di concetto, mentre è evidente che, come la legge ha d'altronde riconosciuto, esiste una categoria di funzioni che non sono d'ordine e che vengono esplicate da funzionari coadiuvatori nelle attività concettuali.

È stato detto che in precedenza vi erano stati dei segretari di polizia. A me risulterebbe, da una sommaria indagine che ho disposto, che la denominazione «segretari di polizia» non deve trarre in inganno rispetto al contenuto delle funzioni. Della denominazione «segretari

di polizia » si parlò addirittura nella riforma Golitti del 1901, che non andò avanti, sicchè restò la dizione « applicati ».

Nel 1919 ci fu la riforma Nitti, nella quale si parlò, per la prima volta, positivamente, di « segretari di polizia ». Però quella riforma durò solamente dal 1919 al 1921 e non ebbe concreta applicazione di massima. Come risulta dalla relazione sulla riforma Nitti al Parlamento, non si trattava di funzionari di concetto, ma solo di impiegati d'ordine.

Questi i precedenti fino al 1927.

L'onorevole Bubbio, uomo diligentissimo, si occupò anche degli archivisti. Se ne preoccupò anche il Governo: infatti leggo nel sommario che il Sottosegretario Salizzoni affermò che si doveva tener conto anche della categoria degli archivisti; questo valga a confermare come il Governo non intendeva favoreggiare gli altri.

L'onorevole Bubbio spiegò poi come il principio per cui gli impiegati di polizia dovevano essere considerati distintamente dagli archivisti, in rapporto alla essenziale differenza delle loro funzioni, non venne mantenuto di fatto, in quanto tanto gli uni quanto gli altri in parecchi casi vennero abitualmente utilizzati indipendentemente dalla qualifica originaria e in rapporto alla effettiva capacità dei singoli ed anche alle necessità di servizio. L'onorevole Bubbio disse però che uno scambio delle due funzioni, tale che impiegati di polizia svolgano mansioni proprie degli archivisti e viceversa, in linea formale non era avvenuto; e che neppure c'era stata una commistione generale, o quasi, fra le varie funzioni. Nella grandissima maggioranza dei casi le due categorie esercitano tuttora funzioni ben distinte. Ad ogni modo, proseguì, la promiscuità eccezionale che tuttora c'è non potrebbe mai inficiare e sovvertire la situazione originaria per cui gli impiegati di polizia furono costituiti con funzioni ben distinte e diverse dagli altri impiegati di archivio, con funzioni qualitativamente superiori.

E continuò spiegando che la richiesta estensione totale (diciamo così) del disegno di legge agli archivisti — se da un lato tornerebbe vantaggiosa alla categoria del personale di archivio — ingiustamente danneggerebbe gli aiutanti di polizia, la cui funzione speciale è riconosciuta dalla legge e deve essere dopo tanti decenni riconosciuta. Ricordò — e lo ha ricordato

oggi anche il vostro relatore, che in diligenza ha emulato, se non superato, l'onorevole Bubbio — che gli attuali archivisti di pubblica sicurezza ebbero, a debito tempo, la possibilità di partecipare al concorso per l'altra categoria e che non possono avanzare doglianze se la prova fu per loro manchevole o se non vi presentarono.

L'onorevole Bubbio rilevò anche che molti archivisti, pur rimanendo nel ruolo originario, ebbero a conseguire un notevole vantaggio di carriera nei confronti dei colleghi che in base al concorso passarono nell'altro ruolo e che, per mancanza di gradi e di posti, sono stati costretti a rimanere per oltre venti anni nello stesso grado: risulta invero che ci sono degli impiegati di polizia che dopo decenni di servizio sono tuttora al grado X, mentre viceversa si hanno degli archivisti che assai prima hanno toccato il grado IX senza il gravame e l'alea del concorso pubblico.

La prima Commissione della Camera, dopo aver sentito la relazione Bubbio ed aver su di essa discusso, nominò un Comitato ristretto. Il Comitato ristretto redasse un testo che, per quanto risulta dal resoconto sommario che ho, non diede luogo a discussioni: e fu approvato, il 30 ottobre. È il testo che noi stiamo ora discutendo. Quel testo era il frutto di laboriosissime intese, prese di contatti con la Commissione finanze e tesoro della Camera, con i vari gruppi di interessati, con gli uffici ministeriali. Rappresenta il punto di arrivo di una trattativa — se la parola si può usare — faticosissima.

Oggi è il 29 gennaio: e la Commissione può, se lo ritiene opportuno, far divenire legge quel testo che il Comitato speciale della Camera redasse. Se invece vengono presentati emendamenti, non so quanto tempo passerà ancora prima che la legge possa comunque giungere in porto. Anzitutto stamani non sarei in grado di rispondere analiticamente sui vari emendamenti; e non vorrei limitarmi ad oppormi puramente e semplicemente, il che potrebbe sembrare aprioristico. Poi anche qualora la Commissione approvasse taluni emendamenti, non so che cosa accadrebbe per la copertura, perchè altro è inserire nel gruppo B certe persone, altro è inserirne altre ancora.

Anche oggi io dico, come già dissi fin dalla prima seduta in cui fu esaminato questo disegno, che il meglio è nemico del bene. Approvatelo com'è. Se lo insabbiere, scontenterete tutti. Le aspettative, che sono vivissime, per l'approvazione del disegno di legge in discussione, rimarranno deluse. Se oggi si fanno vivi coloro che aspirano ad entrare fra gli avvantaggiati dal disegno, domani si faranno vivi coloro i quali si troveranno delusi nelle speranze che l'approvazione della Camera aveva suscitato; e si dovranno dell'accaduto anche coloro che non sono riusciti ad entrare nel loro novero. Nessuno avrà ottenuto nulla. Volete proprio scontentare tutti? Dire: siccome alcuni non c'entrano, non c'entri nessuno, sarebbe un ragionamento che mi parrebbe inaccettabile sotto vari punti di vista.

Io prometto a tutti gli emendatori, purchè ritirino i loro emendamenti, che — sia pur senza poter emettere fin da ora un'affermazione di legittimità (addirittura) circa singole pretese — farò ben volentieri studiare ciò che potrà farsi, in un secondo tempo ma prontamente, per coloro cui gli emendamenti si riferiscono.

Il senatore Agostino ha proposto di aggiungere gli archivisti con titolo di studio. E se i posti non bastano?

AGOSTINO. I posti restano sempre quelli.

BISORI, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Se nei posti si mettono alcuni, non si mettono altri.

Se fate un ordine del giorno che inviti il Governo a studiare la posizione agli archivisti per proporre i provvedimenti del caso, io lo accetto (ripeto) ben volentieri. Raccomando invece di non rinviare il disegno alla Camera perchè rinviare potrebbe voler dire insabbiare.

AGOSTINO. Noi chiediamo che vengano contemplati anche gli archivisti provvisti del titolo di studio. Non c'è variazione finanziaria.

BISORI, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Questo, forse, potrebbe studiarsi. Se il disegno di legge potesse passare con la semplice aggiunta proposta dal senatore Agostino, potrebbe darsi che la Camera prontamente lo approvasse. Su questo punto mi riservo di pronunciarmi.

FRANZA. Siccome vedo che il Governo si orienta nel senso di accettare emendamenti, mi corre l'obbligo di precisare un argomento. Io ho il decreto col quale venne bandito il concorso dall'onorevole Giolitti in applicazione della legge 1919. Questi sfortunati furono nominati alunni a decorrere dal 1 dicembre 1921; nel 1923 furono nominati vice-segretari.

BISORI, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. La parola « vice-segretari » copriva, in realtà, funzioni di ordine.

FRANZA. Furono promossi vice-segretari, e poi furono declassati al gruppo C.

Se il Governo si orienta verso un emendamento, bisognerebbe includere anche coloro che parteciparono al concorso con la legge del 1919.

BISORI, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Vuol concretare la proposta in un breve emendamento?

FRANZA. L'emendamento che le avevo trasmesso poc'anzi porta tutto.

BISORI, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Quell'emendamento è troppo ampio. Mi riservo comunque di studiare la questione.

FRANZA. Se il disegno di legge deve tornare alla Camera, è meglio che vi torni completo. Mi sembra che ciò sia ragionevole.

PRESIDENTE. Il senatore Schiavone ritira il proprio emendamento, avendo avuto delle assicurazioni che lo tranquillizzano.

Restano ancora gli emendamenti del senatore Terracini, che è il più ampio, del senatore Franza, e del senatore Agostino.

AGOSTINO. Non mi oppongo che si aggiunga agli archivisti la categoria di cui ha parlato il senatore Franza.

PRESIDENTE. Il rappresentante del Governo chiede che il seguito della discussione sia rinviato alla prossima seduta, per poter studiare gli emendamenti presentati.

Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale, riservando la

parola all'onorevole Sottosegretario di Stato, e rinvio il seguito della discussione di questo disegno di legge alla prossima seduta.

(Così rimane stabilito).

Discussione e approvazione del disegno di legge:

« **Soppressione del posto organico di ispettore-medico del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza** » (2286) *(Approvato dalla Camera dei deputati).*

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Soppressione del posto organico di ispettore-medico del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza », già approvato dalla Camera dei deputati.

Dichiaro aperta la discussione sul disegno di legge, di cui do lettura:

Articolo unico.

Il posto organico di ispettore medico del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza previsto dall'articolo 3 del regio decreto 16 dicembre 1935, n. 2270, è soppresso.

Il titolare del posto suddetto è, in via transitoria, mantenuto in servizio conservando l'attuale rapporto d'impiego sino all'atto del suo collocamento a riposo, con il trattamento economico di cui al coefficiente 500 della tabella unica degli stipendi, paghe e retribuzioni del personale statale allegata al decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19, sul conglobamento totale del trattamento economico del personale statale.

Alla spesa derivante dall'applicazione della presente legge si provvederà a carico dello stanziamento del capitolo n. 5 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1957-58 e di quelli dei capitoli corrispondenti per gli esercizi successivi.

PIECHELE, *relatore*. Col regio decreto 16 dicembre 1935, n. 2270, concernente la riorganizzazione del servizio sanitario per il Corpo degli agenti di pubblica sicurezza, è stato istituito, alle dirette dipendenze della Direzione generale della pubblica sicurezza, un posto di ispettore-medico del Corpo agenti di pub-

blica sicurezza (gruppo A, grado VIII) con l'incarico di coordinare, sistemare e dirigere il servizio sanitario del Corpo degli agenti di pubblica sicurezza, e in particolare nella Capitale.

Lo sviluppo dei compiti istituzionali e il conseguente potenziamento degli organici del Corpo verificatisi in prosieguo di tempo, hanno ormai reso indispensabile l'adeguamento del servizio alle nuove e maggiori esigenze della assistenza sanitaria, per cui è in corso uno schema di disegno di legge che prevede l'istituzione di un vero e proprio « ruolo degli ufficiali medici di polizia ».

Col disegno di legge al nostro esame, già approvato dalla I Commissione permanente della Camera dei deputati, viene soppresso il posto organico di ispettore medico civile, che non è previsto dall'istituendo ruolo — esclusivamente militare — di ufficiali medici.

Per evidenti considerazioni di equità, il titolare del posto è mantenuto in servizio, in via transitoria, conservando l'attuale rapporto d'impiego sino all'atto del suo collocamento a riposo, con il trattamento economico di cui al coefficiente 500 della tabella unica degli stipendi, paghe e retribuzioni del personale statale allegata al decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19, sul conglobamento totale del trattamento economico del personale statale.

Al comma terzo è prevista la copertura della spesa.

Propongo agli onorevoli colleghi l'approvazione del disegno di legge.

PRESIDENTE. Poichè nessuno chiede di parlare, dichiaro chiusa la discussione.

Metto ai voti il disegno di legge, di cui ho già dato lettura.

(È approvato).

Discussione e approvazione del disegno di legge:

« **Ruoli organici dei sottufficiali, graduati e guardie del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza** » (2304) *(Approvato dalla Camera dei deputati)*

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Ruoli organici dei sottufficiali, graduati e guardie del

Corpo delle guardie di pubblica sicurezza », già approvato dalla Camera dei deputati.

Dichiaro aperta la discussione generale.

MOLINARI, *relatore*. Onorevoli colleghi, la rinnovata organizzazione e le esigenze largamente accresciute dei servizi di polizia affidati al Corpo delle guardie di pubblica sicurezza hanno ribadito ormai l'urgente necessità di una definitiva sistemazione del riordinamento dei ruoli organici del Corpo, problema già da molti anni avvertito, ma che non è stato possibile finora risolvere a causa della continua evoluzione della organizzazione medesima.

Le ristrette disponibilità del bilancio hanno sempre costretto l'Amministrazione degli interni ad adottare in materia provvedimenti di effetto parziale e conseguentemente provvisorio, talchè, in atto, si hanno varie categorie di militari di pubblica sicurezza, la cui posizione e la cui carriera si presentano assai precarie, con grave pregiudizio dell'efficacia dell'istituzione.

La forza organica totale del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza era stata fissata, fino a quest'anno, secondo la successione delle leggi vigenti, nel contingente massimo di 82.000 unità. Tale forza, derivante dalle riconosciute esigenze di servizio, sviluppatasi nel corso dei passati anni, si era determinata per effetto del decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 601 (reclutamento straordinario riservato ai combattenti della guerra di liberazione), del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 6 settembre 1946, numero 105 (aumento dell'organico dei sottufficiali e guardie di pubblica sicurezza), del decreto legislativo 16 luglio 1947, n. 687 (sistemazione degli appartenenti alla polizia ferroviaria), del decreto legislativo luogotenenziale 26 novembre 1947, n. 1510 (sistemazione degli appartenenti alla polizia stradale), del decreto legislativo 20 gennaio 1948, n. 15 (assunzione in servizio temporaneo di 20.000 unità), della legge 3 ottobre 1951, n. 1126 (arruolamento straordinario di 5.000 unità), della legge 10 aprile 1954, n. 217 (sistemazione degli appartenenti alla polizia portuaria), della legge 11 luglio 1956, n. 699 (inquadramento in ruolo di 10.000 unità).

In atto la sistemazione dei ruoli organici dei sottufficiali, graduati e guardie di pubblica sicurezza, è così costituita:

a) Organico previsto dalla citata legge numero 105 del 1946, decreto legislativo n. 687 del 1947, decreto legislativo n. 1510 del 1947, legge n. 217 del 1954: unità n. 51.479.

b) Soprannumeri:

1) residuale del soprannumero istituito dall'articolo 1 del decreto-legge 21 agosto 1945, n. 601, da riassorbire ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 6 settembre 1946, n. 105: unità n. 3.320;

2) soprannumero autorizzato con legge 11 luglio 1956, n. 699, per la sistemazione del personale in servizio temporaneo di polizia: unità n. 10.000.

Alla data del 1° settembre 1957 risultano in servizio nel Corpo delle guardie di pubblica sicurezza i seguenti gruppi di personale nelle categorie dei sottufficiali, graduati e guardie lo ai sensi della legge n. 699 del 1956;

a) in servizio in qualità di effettivi: numero 59.308 unità, di cui 4.622 già guardie aggiunte di pubblica sicurezza inquadrato nel ruolo ai sensi della legge n. 699 del 1956.

b) nella cosiddetta posizione di « servizio temporaneo », ma ormai consolidata (aggiunti) ai sensi del decreto legislativo 20 gennaio 1948, n. 15, e della legge 3 ottobre 1951, n. 1126; n. 17.711 unità, delle quali n. 727 (tra cui tutti i sottufficiali aggiunti in n. 586) hanno chiesto di rimanere nell'attuale posizione di aggiunti, con carattere di stabilità fino al raggiungimento dei limiti di età per il collocamento a riposo, ai sensi dell'articolo 6 della citata legge n. 699;

c) n. 302 unità di trattenuti quali richiamati ai sensi della legge 11 marzo 1955, n. 85.

Di conseguenza l'attuale forza in servizio nel Corpo delle guardie di pubblica sicurezza (esclusi gli ufficiali) è costituita da 77.321 unità.

La citata legge 3 ottobre 1951, n. 1126, disponeva che il contingente di personale che complessivamente poteva fare parte del Cor-

1ª COMMISSIONE (Aff. della Pres. del Cons. e dell'int.)

72ª SEDUTA (29 gennaio 1958)

po delle guardie di pubblica sicurezza non doveva essere superiore ad 82.000 unità. In detto limite era compreso il numero dei posti appartenenti al ruolo degli ufficiali (1085) e il numero degli ufficiali in servizio temporaneo (300).

La forza del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, però, non ha mai raggiunto il massimo previsto dalla predetta legge 3 ottobre 1951, n. 1126, in quanto il Ministero dell'interno ha ritenuto di dover adeguare e contemporaneamente sempre le esigenze dei servizi di polizia alle necessità del bilancio. Tuttavia gli arruolamenti che dal 1945 ad oggi si sono susseguiti periodicamente in applicazione del decreto legislativo 20 gennaio 1948 e della legge 3 ottobre 1951 — che non hanno esaurito i loro effetti all'atto della prima applicazione, ma sono tuttora in vigore — hanno portato la forza presente del Corpo tra dipendenti effettivi ed in servizio temporaneo, ivi compresi gli ufficiali ed i musicanti, al contingente attuale di 78.501 uomini, di cui 1.180 ufficiali.

In atto prestano servizio 77.321 unità tra sottufficiali e guardie di pubblica sicurezza, così suddivise: 11.036 sottufficiali effettivi e 586 aggiunti; 7.660 guardie scelte effettive e 19 aggiunte; 40.612 guardie effettive e 17.106 aggiunte, oltre 302 unità trattenute nei vari gradi.

Tale personale è ripartito nelle seguenti diverse posizioni:

a) n. 54.686 dipendenti effettivi che coprono posti di organico, ivi compresi i posti creati ai sensi della citata legge n. 601 e destinati ad essere integralmente assorbiti;

b) n. 4.622 dipendenti già in servizio temporaneo, i quali in relazione al soprannumero di 10.000 unità previsto dalla legge 11 luglio 1956, n. 699, hanno conseguito la nomina nei ruoli effettivi;

c) n. 5.378 dipendenti in servizio temporaneo, i quali potranno beneficiare della restante parte del soprannumero anzidetto;

d) n. 11.606 dipendenti in servizio temporaneo, i quali per conseguire l'inquadramento dovranno attendere molti anni fino a quando, cioè, col verificarsi delle vacanze in organico,

non saranno riassorbiti i menzionati soprannumeri di 3.320 e di 10.000;

e) n. 727 dipendenti in servizio temporaneo che hanno chiesto il mantenimento in servizio nell'attuale posizione ai sensi dell'articolo 6 della legge n. 699 del 1956;

f) n. 302 trattenuti fino ad esaurimento.

Ciò premesso, ai fini di un miglior ordinamento del Corpo è necessario pervenire a una definitiva sistemazione dei ruoli dei sottufficiali, dei graduati e delle guardie di pubblica sicurezza, mediante l'inquadramento in ruolo ed in organico della maggior parte del personale di pubblica sicurezza già arruolato in servizio temporaneo ed ora consolidato, e l'adeguamento dell'organico dei sottufficiali. Inoltre, il riordinamento e la revisione dell'organico dei sottufficiali di pubblica sicurezza si impone per effetto della ormai intervenuta disposizione di cui all'articolo 3, comma terzo, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 362, sulla revisione dei ruoli organici dei dipendenti di alcune Amministrazioni statali, che, come è noto, ha stabilito in 76.000 unità la forza complessiva dei sottufficiali, guardie scelte, guardie e allievi guardie di pubblica sicurezza, compreso il personale in soprannumero in servizio temporaneo e quello trattenuto o richiamato.

In particolare la consistenza numerica dei sottufficiali del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza che poteva essere adeguata per l'inquadramento di 40.000 dipendenti, è ora assolutamente insufficiente, tenuto anche conto delle effettive esigenze di un Corpo di oltre 77.000 militari che fa parte integrante delle forze armate dello Stato e che, inoltre, ha così ormai ben noti e molteplici compiti e funzioni in ogni settore della polizia d'ordine, giudiziaria, amministrativa e nelle varie specialità, ferroviaria, stradale, di frontiera — terrestre-marittima e aerea — postale e delle telecomunicazioni (per non parlare dei molteplici enti di istruzione, dei servizi, dei collegamenti della motorizzazione, ecc).

Il numero dei sottufficiali, coprendo le vacanze, potrebbe essere aumentato di 1.312 unità. Tale variazione, mentre comporta una diminuzione di 1.312 guardie, eleva il numero dei sottufficiali a 12.348 unità, e cioè al 15,60 per

cento rispetto al totale della forza. Tuttavia tale numero, permanendo l'attuale situazione, sarebbe destinato a diminuire di 986 unità, in dipendenza del graduale assorbimento di cui all'ultimo comma dell'articolo 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 6 settembre 1946, n. 105, aggravando, fino a renderla insostenibile, l'attuale già elevata sproporzione.

Nell'occasione, si manifesta anche l'opportunità di abolire il grado di guardia scelta e sostituirlo con quello di appuntato, serbandone la denominazione come semplice qualifica e rendendo, così, la denominazione dei graduati delle guardie di pubblica sicurezza identica a quella esistente presso gli altri Corpi di polizia.

Il provvedimento odierno è ispirato ai seguenti criteri:

a) Inquadramento in ruolo del personale in servizio temporaneo. Ciò in quanto non vi è alcuna possibilità, date le molteplici esigenze di servizio, di ritenere attuabile una eliminazione della massa del suddetto personale, ed inoltre non appare giustificato in alcun modo il perdurare a tempo indeterminato di una situazione che ha tutto l'aspetto della provvisorietà. Tale stato di cose non è nemmeno vantaggioso nei riflessi sia del servizio, la cui responsabilità è affidata a dipendenti non provvisti di un preciso e ben determinato stato giuridico, sia del personale per la situazione di disagio derivante della precarietà del rapporto d'impiego.

Devesi altresì rilevare come un numero così notevole di dipendenti sia mantenuto in servizio temporaneo senza nessun vantaggio per lo Stato, il quale già da parecchi anni ne mantiene l'onere nel bilancio, onere ormai consolidato per effetto delle leggi n. 15 del 1948 e n. 1126 del 1951. D'altra parte già in tal senso è stato l'indirizzo del Parlamento con l'approvazione della norma dell'articolo 6 della legge 11 luglio 1956, n. 699, che ha disposto la possibilità del mantenimento in servizio del personale già assunto in servizio temporaneo di polizia che non voglia o non possa conseguire il definitivo passaggio nella categoria del personale effettivo.

Devesi peraltro sottolineare l'utilità e l'esigenza di mantenere una limitata aliquota del-

la forza in servizio temporaneo per fronteggiare particolari e straordinarie esigenze, sia per far compiere ai dipendenti arruolati un certo periodo di esperimento prima dell'invio alle Scuole di polizia, e sia allo scopo di reintegrare, di volta in volta, i reparti che dovrebbero privarsi degli elementi da inviare ai corsi di addestramento e di specializzazione. Tale risultato viene raggiunto con il provvedimento che autorizza l'inquadramento in ruolo di tutto l'attuale personale in servizio temporaneo mentre lascia all'Amministrazione la facoltà di avere in servizio, al di fuori dei ruoli organici, 2.500 guardie in servizio temporaneo;

b) Adeguamento dell'organico dei sottufficiali alle esigenze del Corpo e conseguente necessità di aumentare il loro numero.

L'attuale carriera del personale presenta limitatissime possibilità di sviluppo, determinando grave malcontento, con dannose ripercussioni sul rendimento del servizio.

A causa della carenza dei posti, i concorsi per la carriera di sottufficiale vengono indetti a distanza notevole di anni e per poche centinaia di posti, con un aumento di concorrenti che ascende a parecchie migliaia di unità. Ad esempio, all'ultimo concorso indetto per 1000 posti di vice-brigadiere hanno partecipato ben 15.146 concorrenti.

Inoltre, l'inquadramento dei reparti territoriali, mobili, celeri e di specialità (specialmente della polizia stradale, in conformità ai voti parlamentari accolti dal Governo), i quali, in relazione al nuovo impulso apportato all'organizzazione del Corpo, hanno bisogno di un più accentuato addestramento di carattere tecnico, è quanto mai insufficiente. Numerosi reparti non sono attualmente in condizioni di integrare i propri quadri. Il numero dei sottufficiali previsto dall'attuale organico è pari al 15,60 per cento delle forze in servizio, mentre è da rilevare che l'Arma dei carabinieri, con una forza complessiva minore, dispone di un numero di sottufficiali pari al 21,06 per cento della forza medesima. La Guardia di finanza poi, con un organico totale molto più ridotto (35.000 unità), dispone di un numero di sottufficiali pari al 23,79 per cento, mentre il Corpo degli agenti di custodia ha il 24 per cento, il 28 per cento il Corpo forestale dello Stato.

Quindi, pur volendo considerare la diversa organizzazione dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, bisogna tenere in evidenza le esigenze funzionali anche in relazione allo sviluppo che il Corpo delle guardie di pubblica sicurezza ha raggiunto in questi ultimi anni nelle specialità e nei servizi tecnici.

In considerazione di quanto sopra, l'organico dei sottufficiali viene elevato a 14.325 unità, pari al 18 per cento della forza totale, con una differenza in più di 1.977 unità. Tale aumento è stato contenuto in strettissimi limiti solo in considerazione delle esigenze e difficoltà dello Erario, e anche se non si presenta adeguato alle esigenze del Corpo, consentirà almeno alla parte migliore e più qualificata del personale di raggiungere quello sviluppo di carriera che sarà indubbiamente di vantaggio alla qualità delle prestazioni;

c) Abolizione del grado di guardia scelta e sua sostituzione con il grado di appuntato. Il provvedimento è determinato dal fine di realizzare, sempre più, una uniformità di ordinamento per gli appartenenti ai Corpi di polizia. Si ravvisa, quindi, anche l'opportunità di mantenere la qualifica di guardia scelta che, similmente a quelle di carabiniere scelto e finanziere scelto esistenti nell'Arma dei carabinieri e nella Guardia di finanza, comporta sempre il trattamento economico del grado iniziale di guardia e che verrebbe conferito alle guardie di pubblica sicurezza le quali abbiano una determinata anzianità e risultino di idonea capacità professionale. Per l'attuazione di quanto sopra, il presente disegno di legge apporta le seguenti variazioni nell'organico del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza:

1) aumento di 207 posti di organico nel grado di maresciallo di 1^a classe;

2) aumento di 440 posti di organico nei gradi di maresciallo di 2^a e 3^a classe;

3) aumento di 584 posti di organico nel grado di brigadiere (venendo riassorbiti i 342 posti già in atto temporaneamente aggiunti all'organico ai sensi del decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 601, e di cui al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 6 settembre 1946, n. 105);

4) aumento di n. 646 posti di organico nel grado di vicebrigadiere (venendo riassorbiti i 554 posti già in atto aggiunti ai sensi del decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 601, e di cui al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 6 settembre 1946, n. 105);

5) soppressione di 7.951 posti di organico nel grado di guardia scelta, ivi compresi quelli creati con decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 601, e istituzione di 7.933 posti di appuntato (a questo nuovo grado competono gli emolumenti che in atto spettano alle guardie scelte);

6) istituzione della qualifica di guardia scelta in n. 7.000 unità (a tale qualifica non è connesso alcun aumento di assegni);

7) determinazione in 50.692 unità dell'organico delle guardie scelte, guardie ed allievi, restando in tale numero compresi i 2.090 posti di cui al decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 601, e i 10.000 posti riservati ai dipendenti da trasferirsi in servizio permanente ai sensi della legge 11 luglio 1956, n. 699; numero che consentirà anche eguale soluzione e trasferimento per tutte le altre guardie assunte in servizio temporaneo di polizia ai sensi delle citate leggi del 1948 e 1951.

È previsto che al di fuori dell'organico, per i motivi illustrati, rimangano nel Corpo 2.500 guardie in servizio temporaneo. Di conseguenza, gli oneri derivanti da questa particolare categoria di personale sono da considerare di carattere permanente e non suscettibili di diminuzione e, come tali, aggiunti alle spese da sostenere per il personale effettivo.

Nel suo complesso il nuovo organico del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza unitamente alle 2.500 guardie in servizio temporaneo comporta una più ridotta forza di 75 mila 450 unità, cui l'Amministrazione degli interni si sottopone nella ferrea necessità di contemperare le difficoltà dell'Erario con la esigenza di chiarezza normativa in questo settore per un riordinamento delle varie parti dell'attuale organico del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza.

Il disegno di legge in discussione era stato sottoposto quale schema di decreto legislati-

vo delegato in sede di applicazione della legge delega, ma, per varie circostanze, in quella sede non potè essere emanato.

Già in quella sede si ebbe occasione di avvertire come il nuovo ridimensionamento dell'organico, rispetto ai precedenti contingenti, avrebbe determinato non già un aumento di spesa, bensì una effettiva riduzione di esca per l'Erario.

Per quanto concerne le ripercussioni finanziarie del provvedimento, ammontanti, nel complesso, a lire 490 milioni, in omaggio ai dettami costituzionali (articolo 81 della Costituzione) si provvederà con i mezzi normali di bilancio.

Il presente disegno di legge che oggi viene al nostro esame è stato approvato dalla I Commissione della Camera dei deputati nella seduta del 4 dicembre 1957 ed è mio parere, come relatore, che anche la nostra Commissione, superando ogni formalismo, debba approvarlo, facendo così opera meritoria verso una categoria di fedeli ed esemplari servitori dello Stato e sistemando nel miglior modo possibile, così come è stato proposto dal Governo, un Corpo che onora il Paese ed è supremo tutore dell'ordine pubblico e della tranquillità dei cittadini.

GRAMEGNA. Quale è veramente il numero dei graduati e delle guardie di pubblica sicurezza?

Io ho l'impressione che anche dopo l'approvazione del disegno di legge in discussione, noi non sapremo quanti elementi sono in servizio. Infatti all'articolo 1 si dice che il Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, compresi i sottufficiali e i graduati, assommerà a 72 mila 950 unità; successivamente, all'articolo 5, si parla di altre 2.500 unità, arrivando a 75.450. Poi ancora, con gli articoli successivi, si prevede il caso dell'assorbimento di guardie che sono in soprannumero.

Almeno potremmo sapere quale è il numero delle guardie in eccedenza che deve essere assorbito, anche a titolo di curiosità. La posizione di costoro non sarà chiara fino a che non saranno assorbiti; devono entrare nei ruoli man mano che si verificano dei vuoti.

TERRACINI. La onesta curiosità manifestata dal senatore Gramagna, condivisa anche da altri senatori, è giusta. Sotto un titolo o sotto un altro le forze della pubblica sicurezza vengono sempre aumentate; si sostiene che ciò si fa per prevenire pericoli, che peraltro non si sono mai presentati. L'ordine pubblico è infatti soddisfacente, il Paese tranquillo. Un corpo di polizia come quello attuale comporta spese non indifferenti.

All'articolo 9 del disegno di legge in esame si legge: « All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, previsto per l'esercizio finanziario 1957-58 in lire 490 milioni, si provvederà a carico del capitolo n. 70 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per il medesimo esercizio ».

Tale dizione non mi sembra sufficientemente chiara: a quanto previsto dal capitolo n. 70 dello stato di previsione del Ministero dell'interno, bisogna forse aggiungere le spese determinate dall'entrata in vigore del disegno di legge in esame?

Con l'articolo 5 non si fa altro che tenere aperta una strada per altre forze di polizia che richiederanno un inquadramento nei ruoli. È chiaro che in una situazione del genere il nostro atteggiamento non può essere altro che di opposizione.

CONDORELLI. Non vedo perchè si debba nascondere la realtà, che traspare chiara da tutte le statistiche ed anche attraverso la nostra esperienza. A Roma dobbiamo dire che si ha paura a fare uscire sole le signore di sera. I cosiddetti « pappagalli della strada » infestano la città; la criminalità è cresciuta in Italia: logico che si studino mezzi per prevenire, non mezzi di polizia, ma direi di educazione.

La situazione attuale ci porta alla constatazione che non si può ridurre la forza di polizia, ma, se mai, incrementarla, se si deve assicurare il rispetto delle più elementari libertà.

TERRACINI. A Peschiera dove sono stato di recente non si verificano aggressioni; eppure a Peschiera ci sono 1.200 agenti di pubblica sicurezza.

PRESIDENTE. Ma appartengono ai battaglioni mobili...

TERRACINI. Sono « tutti » battaglioni mobili!

MANCINELLI. Sono d'accordo con quanto rilevato dai colleghi Gramegna e Terracini. Noi abbiamo il diritto di sapere quanti sono i componenti delle forze di polizia, come abbiamo pure il diritto di sapere quanti sono i dipendenti dello Stato. Sono d'accordo sulla opportunità di dare un qualcosa in più a queste forze dell'ordine pubblico, dato che il loro trattamento non corrisponde ai loro bisogni e tutti i miglioramenti economici nei confronti del « personale di bassa forza » mi troveranno consenziente. Ma il disegno di legge in esame è troppo ermetico perchè si possa essere d'accordo sulla sua approvazione: potrebbe trattarsi di un mezzo come un altro per aumentare le forze di polizia. Perciò voteremo contro.

BISORI, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Non comprendo perchè, mentre parlava così diligentemente il relatore, varie voci lo invitavano a dare per letta la relazione perchè si ritenevano già paghi di quello che aveva detto.

Ad ogni modo dirò al senatore Gramegna, che ha chiesto degli schiarimenti, al senatore Terracini che li ha pure chiesti, e al senatore Mancinelli che ha detto: « Abbiamo diritto di sapere! », che all'ultimo piano di Palazzo Madama c'è un diligentissimo ufficio del Senato che cura la distribuzione, a tutti i senatori, degli stampati parlamentari.

Non so se i senatori siano tanto diligenti nel leggerli, quanto l'ufficio dell'archivio lo è nel distribuirli. Se i senatori si fossero presi la cura di leggere lo stampato della Camera concernente il disegno di legge che oggi discutiamo e contenente la relativa relazione del Governo, vi avrebbero trovate tutte le risposte alle domande che ho sentito formulare.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare passiamo all'esame e alla votazione degli articoli.

Art. 1.

L'organico dei sottufficiali, graduati e allievi guardie del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza è stabilito come segue:

Marescialli di 1 ^a classe	N.	2.148
Marescialli di 2 ^a e 3 ^a classe	»	3.496
Brigadieri	»	4.092
Vice brigadieri	»	4.589
Appuntati	»	7.933
Guardie scelte, guardie e allievi		
guardie	»	50.692
Totale	N.	<u>72.950</u>

Le guardie scelte non possono superare il contingente di 7.000 unità. Nell'organico di cui al 1° comma sono compresi gli appartenenti alla banda musicale del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza.

(È approvato).

Art. 2.

In dipendenza dell'organico di cui all'articolo 1, le guardie scelte di pubblica sicurezza in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge assumono la denominazione di appuntato.

Agli appuntati di pubblica sicurezza si applicano le disposizioni vigenti relative alle guardie scelte di pubblica sicurezza contenute nel regolamento del Corpo approvato con regio decreto 30 novembre 1930, n. 1629 e successive modificazioni.

(È approvato).

Art. 3.

Alle guardie di pubblica sicurezza, con almeno sei anni di lodevole servizio, può essere conferita la qualifica di guardia scelta.

Alle guardie scelte compete il medesimo trattamento economico spettante alle guardie di pubblica sicurezza.

(È approvato).

Art. 4.

Nell'organico del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza di cui alla presente legge sono assorbiti i posti in temporaneo soprannumero di cui al decreto-legge luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 601, e all'articolo 2, secondo comma, della legge 11 luglio 1956, n. 699.

Sono abrogati l'ultimo comma dell'articolo 1 del decreto legislativo 6 settembre 1946, n. 105; il secondo comma dell'articolo 1 della legge 3 ottobre 1951, n. 1126; l'articolo 4 della legge 11 luglio 1956, n. 699 e il terzo comma dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 362. Sono altresì abrogate tutte le disposizioni che stabiliscono determinati contingenti per le specialità del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza.

(È approvato).

Art. 5.

Oltre alle unità di organico di cui all'articolo 1, potrà essere mantenuto ed assunto presso il Corpo delle guardie di pubblica sicurezza personale in servizio temporaneo nel grado di guardia per un contingente non superiore a 2.500 unità. A detto personale si applicano le disposizioni della legge 3 ottobre 1951, numero 1126, e, in caso di nomina a guardia in ruolo, quelle dell'articolo 5 della legge 11 luglio 1956, n. 699.

In tale contingente è compreso, sino ad esaurimento, il personale, esclusi gli ufficiali, di cui all'articolo 6 della legge 11 luglio 1956, n. 699.

(È approvato).

Art. 6.

Il Ministero dell'interno è autorizzato a provvedere, secondo l'ordine di anzianità e nei limiti dei posti di organico disponibili, all'inquadramento in ruolo di tutto il personale assunto in servizio temporaneo di polizia nel Corpo delle guardie di pubblica sicurezza ai sensi del decreto legislativo 20 gennaio 1948, n. 15, e della legge 3 ottobre 1951, n. 1126.

La sistemazione in ruolo, autorizzata con il precedente comma è disposta nel grado di guardia, qualunque sia stato il grado rivestito durante il servizio temporaneo, previa frequenza, con esito favorevole, di apposito corso d'istruzione presso le Scuole di polizia. Al personale inquadrato in ruolo si applicano le disposizioni dell'articolo 5 della legge 11 luglio 1956, n. 699.

In relazione al numero del personale in servizio temporaneo di polizia, assunto anterior-

mente alla data di entrata in vigore della presente legge, in applicazione del decreto legislativo 20 gennaio 1948, n. 15 e della legge 3 ottobre 1951, n. 1126, escluso quello mantenuto in servizio ai sensi dell'articolo 6, primo comma, della legge 11 luglio 1956, n. 699, sono lasciati scoperti, distintamente per gradi, altrettanti posti nell'organico di cui al precedente articolo 1 e nel contingente di cui all'articolo 5, fino a che detto personale non ottenga l'inquadramento in ruolo in applicazione delle disposizioni contenute nei precedenti comma.

(È approvato).

Art. 7.

Le unità di personale del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza che risultino in eccedenza rispetto ai contingenti stabiliti nella presente legge, saranno riassorbite con le prime successive vacanze.

(È approvato).

Art. 8.

Per i primi due concorsi che saranno banditi dopo l'entrata in vigore della presente legge per l'avanzamento al grado di vicebrigadiere, i limiti di età stabiliti dalle vigenti disposizioni sono elevati di anni due.

(È approvato).

Art. 9.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, previsto per l'esercizio finanziario 1957-58 in lire 490 milioni, si provvederà a carico del capitolo n. 70 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per il medesimo esercizio.

(È approvato).

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

(È approvato).

La seduta termina alle ore 13.

DOTT. MARIO CARONI

Direttore dell'Ufficio delle Commissioni parlamentari.